

38 29/20 R.G.N. 45 TT 15 REP.N. 45 TT 15 CRON. N. 45 TT 15

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Giudice di Pace di Nola, avvocato Anna Esposito, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile iscritta al numero 4577 / 20 del Ruolo Generale degli affari contenziosi, riservata in decisione all'udienza del 4 dicembre 2020, avente a oggetto opposizione ai sensi della Legge numero 689 del 1981, vertente

TRA

Lar ella Gerana nata a Poggionaria il 13 genna 1671 C.F.I.NGGTN71A 3G762A, residente in Terrino, alla Via Martiri d'Uniberia. Il elettivamente domiciliata in Polla (SA), alla Via Della Noce, 5, nello studio dell'avvocato Cristiano Ceriello, del Foro di Lagonegro, C.F.:CRLCST74L04F839L, il quale ha dichiarato di voler ricevere le comunicazioni all'indirizzo pec studiolegaleceriello@pec.it o al numero di fax 800985174, che la difende e la rappresenta in virtù di procura in calce al ricorso;

OPPONENTE

E

Prefettura di Napoli, in persona del Prefetto pro tempore, rappresentata e difesa dal Viceprefetto dottoressa Maria Lucia Trezza, il quale ha dichiarato di voler ricevere le comunicazioni all'indirizzo pec protocollo.prefna@pec.interno.it, in virtù di delega prefettizia distinta dal numero di protocollo 129617/Gab./Pers.Pref. del 6 maggio 2020, elettivamente domiciliata in Napoli, alla Via A. Vespucci, 172;

OPPOSTA

CONCLUSIONI

Anna Esposito

All'udienza del 4 dicembre 2020, l'opponente concludeva per l'accoglimento del ricorso.

RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE

Con ricorso depositato il 20 luglio 2020, la Langella Gaetana proponeva opposizione avverso il verbale di accertamento di violazione delle norme del codice della strada, distinto dal numero ATX0 elevato dalla Polizia Stradale di Napoli l'8 aprile 2020, notificato, notificato il 23 giugno 2020, con il quale le veniva intimato il pagamento della somma di € 173,00 a titolo di sanzione amministrativa per la violazione dell'articolo 142, comma 8, c.d.s. perché il 14 febbraio 2020 << circolava alla velocità di km/h 114 eccedendo così di km 24 i limiti di velocità fissati in km/h 90... >> (testuale nel suddetto accertamento).

L'opponente eccepiva l'illegittimità del menzionato accertamento distinto dal numero ATX0001 per la mancata taratura, per la mancata adeguata segnalazione degli strumenti di rilevazione elettronica, per la mancata omologazione.

Chiedeva, pertanto, di annullare il suddetto accertamento di violazione delle norme del c.d.s., previa sospensione dell'esecutività dello stesso.

Instauratosi il contraddittorio, la Langella Gaerina insisteva per l'accoglimento del ricorso.

La Prefettura di Napoli, costituitasi in giudizio, chiedeva apoditticamente di respingere il ricorso. Precisate le conclusioni, esaminata la documentazione in atti, questo giudice decideva la causa dando lettura in udienza del dispositivo della sentenza.

Passando a esaminare le ragioni di diritto della decisione rileva osservare che va dichiarata l'ammissibilità del ricorso essendo stato lo stesso depositato entro il termine di trenta giorni dalla notificazione del menzionato verbale di accertamento di violazione delle norme del codice della strada.

Rileva, altresi, osservare che va dichiarata la competenza di questo giudice a conoscere dell'opposizione de qua, sussistendo la competenza ratione materia, per valore e per territorio di questo giudice, subito avvertendosi che la competenza per territorio va individuata, ai sensi dell'articolo 7, comma 2, del decreto Legislativo n. 150 dell'1 settembre 2011, nel giudice del

Anna Esposito

luogo ove è stata commessa la violazione, dovendosi intendere con tale espressione, secondo il consolidato orientamento della Suprema Corte, condiviso da questo giudice, il luogo nel quale la violazione è stata accertata (Cass. SS. UU. n. 4130 del 1988), che nel caso ora in rassegna è nel tenimento del Comune di Nola e, pertanto, rientra nella competenza territoriale del Giudice di Pace di Nola.

Nel merito, l'opposizione è fondata e va accolta.

Fondata è l'eccezione di omessa taratura dello strumento di rilevazione elettronica della velocità. Sul punto, la Corte Costituzionale, con la sentenza n. 118 del 18 giugno 2015, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'articolo 45 comma 6 del D.lgs. n. 285/1992 (Nuovo Codice della Strada), nella parte in cui << non prevede che tutte le apparecchiature impiegate nell'accertamento delle violazione dei limiti di velocità siano sottoposte a verifiche periodiche di funzionalità e di taratura >>, precisando che << appare evidente che qualsiasi strumento di misura, specie se elettronico, è soggetto a variazioni delle sue caratteristiche e quindi a variazioni dei valori misurati dovute ad invecchiamento delle proprie componenti ed a eventi quali urti, vibrazioni, shock meccanici e termici, variazione della tensione di alimentazione il ragionevole affidamento che deriva dalla custodia e dalla permanenza della funzionalità delle apparecchiature, garantita quest'ultima da verifiche periodiche conformi alle relative specifiche tecniche, degrada in assoluta incertezza quando queste ultime non vengono effettuate >> e, infine, ha aggiunto << la costante interpretazione dell'articolo 45 da parte della Corte di Cassazione si colloca al di fuori del perimetro della ragionevolezza, finendo per comprimere in modo assolutamente ingiustificato la tutela dei soggetti sottoposti ad accertamento >>. Ne consegue che, con riferimento allo strumento di rilevazione elettronica della velocità << l'eventuale mancanza della taratura, di per sé, costituisce prova del difetto di funzionamento del suddetto strumento >>.

Orbene, alla luce dell'or citata sentenza, nel caso ora in esame, agli atti manca la prova delle verifiche periodiche di funzionalità e di taratura, secondo le modalità prescritte, non avendo, la

Anna Exposito

P. A. opposta, offerto adeguata prova al riguardo.

Ne consegue l'illegittimità del menzionato accertamento non potendosi riconoscere la correttezza e, pertanto, l'attendibilità dell'accertamento effettuato da uno strumento di rilevazione elettronico non sottoposto a taratura.

Parimenti fondata è l'eccezione per omessa omologazione dello strumento di rilevazione elettronica della velocità, atteso che per la validità dell'accertamento della infrazione a seguito di rilevazione elettronica tramite autovelox è necessaria una valida ed efficace omologazione del dispositivo, non essendo sufficiente una mera approvazione ministeriale, subito osservandosi che omologazione ed approvazione non sono sinonimi.

Fondata, altresì, è l'eccezione di illegittimità del suddetto accertamento per la mancata segnalazione degli strumenti di rilevazione elettronica.

L'articolo 201 del c.d.s., così come modificato dalla legge numero 151 del 2003, alle lettere e ed f, prevede che la violazione non deve essere contestata immediatamente quando l'accertamento della stessa avviene a mezzo di appositi apparecchi di rilevamento direttamente gestiti dagli organi di Polizia stradale e nella loro disponibilità che consentono la determinazione dell'illecito in tempo successivo poiché il veicolo oggetto del rilievo è a distanza dal posto di accertamento o comunque nell'impossibilità di essere fermato in tempo utile o nei modi regolamentari e quando l'accertamento viene effettuato con i dispositivi di cui all'articolo 4 del decreto legge numero 121 del 20 giugno 2002, così come convertito nella legge numero 168 del 2002, numero 168 e successive modificazioni. Ai sensi dell'or citato articolo 4, è possibile utilizzare o installare dispositivi o mezzi tecnici di controllo del traffico, di cui viene data informazione agli automobilisti, finalizzati al rilevamento a distanza delle violazioni delle norme di comportamento di cui all'articolo 142, anche su singoli tratti di strada, individuati con apposito decreto del Prefetto, tenendo conto del tasso di incidentalità, delle condizioni strutturali, planoaltimetriche e di traffico per le quali non è possibile il fermo di un veicolo senza recare pregiudizio alla sicurezza della circolazione, alla fluidità del traffico o all'incolumità degli agenti



operanti e dei soggetti controllati.

Secondo la normativa vigente in subiecta materia (attuale articolo 142 c.d.s. modificato dal d.l. numero 117 del 3 agosto 2007 convertito dalla legge numero 160 del 2007) le postazioni di controllo devono essere segnalate e ben visibili, sul punto rileva osservare che la circolare 3 agosto 2007 del Ministero dell'Interno prescrive la segnalazione almeno 400 metri prima del punto in cui l'apparecchio di rilevamento della velocità è collocato ed il D. M. 15 agosto 2007 e la circolare ministeriale dell'8 ottobre 2007 ribadiscono l'esigenza di segnalare le postazioni di controllo con adeguato anticipo e in modo da garantirne il tempestivo avvistamento.

Orbene, nel caso ora in esame, agli atti manca la prova dell'avvenuta informazione agli automobilisti, a mezzo di apposita segnaletica, della presenza delle postazioni di controllo, secondo le modalità prescritte, non avendo, la P. A. opposta, offerto adeguata prova al riguardo.

Per i superiori rilievi, l'opposizione va accolta.

Tenuto conto della particolarità della materia oggetto del procedimento, della difesa dell'opponente e del tipo di rito, sussistendo giusti motivi ravvisabili nelle ragioni dell'accoglimento, le spese di lite vanno integralmente compensate.

P. Q. M.

Il Giudice di Pace di Nola, avvocato Anna Esposito, definitivamente pronunciando sull'opposizione proposta dalla **entre la confronti** della Prefettura di Napoli, in persona del suo legale rappresentante pro tempore, così provvede:

- 1) accoglie l'opposizione;
- 2) compensa le spese tra le parti.

Cosi deciso il 4 dicembre 2020

All Giudice di Pace Anna Esposito

Resa pubblica mediente deposito effettuato in questa Cancellaria

11 DIC ADD ANCH SER Giudiziario area F